

- 1° Gruppo — Reti con più di 10.000 abbonati;
 2° Gruppo — Reti con più di 3000 e fino a 10.000 abbonati;
 3° Gruppo — Reti con più di 50 e fino a 3000 abbonati;
 4° Gruppo — Reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono suddivisi in categorie così determinate:

Categoria speciale.

Gli Istituti di credito, Banche e baucieri, agenti di cambio, Enti e Società commerciali (escluse le Cooperative) con capitale di oltre 1.000.000, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarate di 1ª categoria dalle autorità competenti, bars,

Categoria A.

Industriali e commercianti, Camere di commercio, cliniche private, studi professionali, alberghi, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarate di 1ª categoria, apparecchi in polimeria, associazioni politiche, sportive, circoli di trattenimento e simili e tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

Categoria B.

Abitazioni private, Società cooperative o di mutuo soccorso, parrocchie, Istituti privati di educazione ed istruzione.

Categoria C.

Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori e vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo, uffici governativi, provinciali e comunali con le limitazioni che verranno stabilite da apposite disposizioni.

Per ciascuna delle suddette categorie sono stabilite le seguenti tariffe:

Reti del 1° gruppo.

- Categoria speciale, L. 1500.
 Categoria A, L. 1050.
 Categoria B, L. 750.
 Categoria C, L. 525.

Reti del 2° gruppo.

- Categoria speciale, L. 1200.
 Categoria A, L. 900.
 Categoria B, L. 675.
 Categoria C, L. 450.

Reti del 3° gruppo.

- Categoria speciale, L. 780.
 Categoria A, L. 535.
 Categoria B, L. 455.
 Categoria C, L. 325.

Reti del 4° gruppo.

- Categoria speciale, L. 625.
 Categoria A, L. 440.
 Categoria B, L. 350.
 Categoria C, L. 250.

Art. 3.

L'art. 23-bis del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, modificato dal R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507, è sostituito dal seguente:

Art. 23-bis: Il riconoscimento dei titoli necessari e sufficienti per la concessione della tariffa C ai giornali politici quotidiani ed alle agenzie di notizie, ai loro direttori e vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo, nonché l'assegnazione del numero di apparecchi per ciascun giornale o agenzia sono determinati in base alle norme di una speciale regola-

mento, ad un'apposita Commissione formata da tre funzionari dell'Amministrazione dei servizi elettrici, un funzionario del Ministero dell'Industria e commercio, due rappresentanti della Federazione della stampa e due rappresentanti delle unioni editoriali.

La Commissione sarà presieduta dal più anziano fra i tre funzionari dei servizi elettrici.

Art. 9.

Il primo capoverso dell'art. 30 del R. decreto legge 25 gennaio 1921, n. 44, è modificato come segue:

« Per ciascuna rete gli abbonati pagheranno la tariffa annua stabilita per il gruppo cui la rete appartiene e per ogni conversazione della durata di tre minuti sulle linee vicinali sarà pagata la tariffa di L. 1 e centesimi 30 ».

Art. 10.

Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° gennaio 1922. Ogni precedente disposizione non conforme a quelle del presente decreto, è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 1829, che autorizza la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio da lire una.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1921, n. 141;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire una per l'ammontare di 100 milioni di lire, contro ritiro di egual contingente di buoni di cassa in carta dello stesso taglio emessi in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 1° aprile 1917, n. 495, 1° ottobre 1917, n. 1550, e 27 marzo 1919, n. 371.

Le norme per la sostituzione saranno fissate con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno di detti buoni sono fissati come appresso.

Valere nominale del buono: L. 1.
 Grado minimo di purezza del metallo: 975 millesimi.
 Peso grammi 8.
 Tolleranza di peso in più od in meno: uno per cento.
 Diametro millimetri 26,5
 Contorno fortemente scannellato.

Art. 3.

I buoni da lire una portano:

nel diritto la figura d'Italia a sinistra seduta, recante nella mano destra un ramoscello d'ulivo e nella sinistra una vittoria alata, trasversalmente la parola « Italia », sotto a destra le parole « G. Ronagnoli » (cutore dei modelli) e « A. Motti inc. » (incisore capo della R. Zecca) e nell'esergo l'anno di coniazione;

nel rovescio entro una corona d'alloro lo scudo sabauda sormontato dalla corona regale e la leggenda « Buono da lire 1 » e sotto la iniziale R. per la Zecca.

Art. 4.

I detti buoni avranno corso legale in tutto il Regno a partire dalla data che verrà stabilita con decreto Ministeriale sino al valore di L. 50 per ogni pagamento, salvo le disposizioni relative al pagamento dei dazi di importazione.

Art. 5.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui all'art. 3 del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 6.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1716. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio e cioè, la R. scuola d'arti e mestieri di Vittorio Veneto, viene riordinata come R. scuola professionale per arti fabbrili e meccaniche, assumendo la denominazione di « R. scuola di tirocinio professionale per arti edili, fabbrili e meccaniche ».

N. 1740. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Varese un Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e mec-

caniche, con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 1756. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Livorno un Collegio di probiviri per l'albergo e mensa e per le industrie alimentari.

N. 1762. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Calizzano (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1763. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Santa Maria del Monte (Como) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1768. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Canero (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1769. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Piedicavallo (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1770. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1771. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Meta (Napoli), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il Regolamento.

N. 1782. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in sostituzione del Collegio attualmente esistente, viene istituito in Caltanissetta un Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con giurisdizione sul territorio dei comuni di Caltanissetta, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Riesi, Villarosa, Delia, S. Caterina Villarmosa, Montedoro, Piazza Armerina, Castro Giovanni e Valguarnera Caropapa.